

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"

Infanzia, - Primaria - Secondaria di 1° grado Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349 Cod. Mecc. RMIC8FW00E – C.F. 97712890587 rmic8fw00e@istruzione.it - rmic8fw00e@pec.istruzione.it

www.icnelsonmandela.edu.it



Circolare n. 80

ISTITUTO COMPRENSIVO - "NELSON MANDELA"-ROMA **Prot. 0005919 del 03/12/2024** VII (Uscita) Ai genitori/tutori legali degli alunni Al personale docente Ai docenti coordinatori di classe Ai responsabili di Plesso Al personale ATA- Ufficio didattica Alla DSGA Albo/Sito Web Al R.E.

OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica. Legge n. 159/2023 di conversione del Decreto Legge 123/23 (cd. Decreto Caivano).

Si rende noto che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

❖ È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

L'Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al Sindaco dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

❖ Inoltre, nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Abrogazione normativa precedente

E' stato abrogato l'art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30.

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Compiti dei docenti e del personale di segreteria (Disposizioni di carattere permanente)

I membri del team docente per la scuola primaria ed i coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno dare immediata comunicazione al dirigente scolastico (mediante l'ufficio alunni, inoltrando il modello A all'indirizzo mail rmic8fw00e@istruzione.it) che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. A tal proposito i coordinatori di classe ed il personale di segreteria seguiranno la procedura riportata nel **modello di segnalazione A e B allegati** alla presente circolare.

Genitori/tutori legali

Si ribadisce l'obbligo di giustificazione dell'assenza sul R.E. Argo e si invitano i genitori a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria CANOSA
Irma autografata sostituita a mezzo stampa
sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25